

**Legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento
(LEF)
(Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo)**

Modifica del 25 settembre 2015

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 ottobre 2014¹,
decreta:*

I

La legge federale dell'11 aprile 1889² sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Art. 27

5. Rappresentanza
nel procedimento
esecutivo

¹ Chiunque ha l'esercizio dei diritti civili è autorizzato a rappresentare altre persone nel procedimento esecutivo. Ciò vale anche per la rappresentanza professionale. I Cantoni possono, per motivi gravi, vietare a una persona di esercitare la rappresentanza professionale.

² Le spese per la rappresentanza davanti agli uffici d'esecuzione e agli uffici dei fallimenti non possono essere accollate alla controparte.

Art. 68d cpv. 2

² Gli atti esecutivi si notificano pure al debitore se non è limitato nell'esercizio dei diritti civili.

¹ FF 2014 7505
² RS 281.1

II

Il Codice di procedura civile³ è modificato come segue:

Art. 198 lett. d

La procedura di conciliazione non ha luogo:

- d. nelle cause di scioglimento e di annullamento dell'unione domestica registrata;

Art. 229 cpv. 1 lett. a

¹ Nel dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti e:

- a. sono sorti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l'ultima udienza di istruzione della causa; oppure

Art. 230 cpv. 1 lett. b

¹ Durante il dibattimento, la mutazione dell'azione è ancora ammissibile se:

- b. la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova.

Art. 250 lett. c n. 6, 7 e 13

La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni:

- c. diritto societario:
 - 6. fissazione del termine in caso di numero insufficiente di membri o mancanza di organi (art. 731b, 819, 908 e 941a CO),
 - 7. fornitura di raggugli ad azionisti e creditori di una società anonima, a soci di una società a garanzia limitata e a soci di una società cooperativa (art. 697 cpv. 4, 802 cpv. 4, 857 cpv. 3 e 958e CO),
 - 13. *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

Art. 258 cpv. 1, primo periodo

Concerne soltanto il testo francese

Art. 305, frase introduttiva

La procedura sommaria è applicabile segnatamente per:

Art. 317 cpv. 2 lett. b

² Una mutazione dell'azione è ammissibile soltanto se:

b. la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 25 settembre 2015

Il presidente: Stéphane Rossini
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015

Il presidente: Claude Hêche
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 6 ottobre 2015⁴

Termine di referendum: 14 gennaio 2016

